

Codice A1614A

D.D. 8 maggio 2025, n. 326

Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRA28 "Sostegno per il mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali". Azione SRA28.7 "Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura". Domanda di sostegno e pagamento in applicazione della D.G.R. n. 8391 dell'8/4/2024. Campagna 2025.



ATTO DD 326/A1614A/2025

DEL 08/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRA28 “Sostegno per il mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali”. Azione SRA28.7 “Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura”. Domanda di sostegno e pagamento in applicazione della D.G.R. n. 8391 dell’8/4/2024. Campagna 2025. Spesa pubblica totale euro 31.530,00 (di cui euro 5.609,19 di quota regionale).

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

PREMESSO, inoltre, che:

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- il testo vigente del PSP 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024;
- il "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023;
- il testo vigente del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte", approvato con Decisione della Commissione europea C(2024) 8662 del 11/12/2024, è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2-941 del 31/03/2025;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede, tra gli altri, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, l'Intervento SRA28 "Sostegno per il mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali", che comprende l'Azione SRA28.7 "Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura".

DATO ATTO che:

- l'Autorità di Gestione, con determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 ha approvato il documento "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato";
- in riferimento all'Intervento SRA28 "Sostegno per il mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali", la Commissione Europea ha registrato la notifica di esenzione, in base alla scheda trasmessa dall'Autorità di Gestione della Regione Piemonte, con codice SA.113681 in data 16/4/2024.

VISTE le seguenti norme nazionali, che hanno rilevanza per i pagamenti dello sviluppo rurale e particolarmente per gli interventi soggetti al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), quale l'Intervento SRA28:

- decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116";
- decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. prot. 147385 che reca la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, ha inoltre individuato il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul

monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";

- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2023 n. 337220 recante l'Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul "finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013", recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;

- decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola".

RICHIAMATO, altresì, che:

- l'articolo 1 della Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'articolo 12 della Legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della Legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

- la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al citato Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008, adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006.

VISTI i criteri di selezione contenuti nel PSP e specificati nel CSR per il periodo di programmazione 2023-2027, modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027, istituito con D.G.R. n. 11-6552 del 27.02.2023, nella consultazione scritta del Comitato svoltasi dal 27 marzo al 10 aprile 2024, il cui documento di chiusura è riportato nella D.D. n. 308 del 18/4/2024.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8391 dell'8/4/2024, con la quale si è disposto:

- di destinare per l'attuazione del bando 2024 dell'azione 28.7 euro 400.000,00 di spesa pubblica ammissibile, di cui euro 162.800,00 di quota di cofinanziamento comunitaria (pari al 40,70% della spesa pubblica ammissibile), euro 166.040,00 di quota di cofinanziamento statale (pari al 41,51% della spesa pubblica ammissibile), euro 71.160,00 di quota di cofinanziamento regionale

(pari al 17,79% della spesa pubblica ammissibile);

- di stabilire che le minori risorse finanziarie utilizzate nell'Azione SRA 28.7, saranno ridestinate a finanziare altre azioni dell'Intervento SRA 28, che saranno attivate a partire dall'anno 2025;
- di individuare i procedimenti relativi all'Intervento SRA28 "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali" - Azione SRA.28.7 del CSR 2023-2027 e di approvarne i relativi termini ai sensi del comma 7 dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 14/2014, come specificato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della Deliberazione;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste (A1614A), l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della suddetta deliberazione.

VISTA la determinazione n. 633/A1614A dell'8 agosto 2024 che ha approvato le disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRA28 "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali" - Azione SRA.28.7 "Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura";

PRESO ATTO che le disposizioni attuative approvate con DD n. 633/A1614A dell'8 agosto 2024 stabiliscono che per aderire all'Azione SRA28.7 è necessario:

- presentare domanda di pre-adesione nei tempi stabiliti dalla stessa DD;
- presentare domanda di sostegno e pagamento nella primavera 2025 per aderire definitivamente al regime di aiuto.

VISTA la determinazione n. 321/A1614A del 06/05/2025, relativa all'esito delle istruttorie delle domande di pre-adesione, che ha:

- approvato la graduatoria delle "Domande ammissibili e finanziabili", per le superfici e gli importi riportati in allegato A alla determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- approvato l'elenco delle "Domande non ammissibili", di cui all'Allegato B alla determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
- dato atto che potranno verificarsi differenze tra superfici ammissibili al termine dell'istruttoria della fase di ammissibilità e superfici ammesse al termine della fase di pagamento per scostamenti tra la superficie ammissibile e la superficie accertata dal SIGC;
- dato atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate, ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 52, sul Registro Nazionale Aiuti inerenti gli aiuti ("Visura Aiuti") e il rischio di aiuti illegali ("Visura Deggendorf") per i beneficiari ammessi, come riportate in allegato C alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- dato atto che i codici SIAN-COR relativi alla concessione dell'aiuto di stato SA.113681 avente codice univoco di aiuto SIAN-CAR 1014967 saranno richiesti a chiusura dell'istruttoria per l'ammissione delle domande di pagamento annuali.

PRECISATO, in merito alla dotazione finanziaria, che:

- le risorse messe a disposizione con la D.G.R. n. 8391 dell'8/4/2024 verranno utilizzate a copertura dei primi 4 anni di pagamento relativi alle domande ammesse, considerando l'obbligo di effettuare i pagamenti dell'annualità 2028 al più tardi entro il 2029;
- i successivi anni di impegno potranno essere finanziati mediante le eventuali risorse di un periodo di transizione o mediante le risorse della programmazione di sviluppo rurale successiva alla presente, se possibile.

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, in riferimento all'Intervento SRA28 "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali" - Azione SRA.28.7 "Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura":

- disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento fino al 15 maggio 2025, conformemente al termine stabilito dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09 marzo 2023 e disporre altre

scadenze correlate alla prima;

- approvare il bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per il mantenimento degli impegni per la Campagna 2025 da parte di coloro che sono risultati ammissibili e finanziabili al termine dell'istruttoria delle domande di pre-adesione, limitatamente alle sole superfici per le quali sono stati verificati i requisiti di ammissibilità;
- approvare le Istruzioni per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento, in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- dare atto che le risorse messe a disposizione con la DGR n. 8391 dell'08/04/2024, pari a euro 400.000,00 a copertura dei primi 4 anni di pagamento, sono sufficienti a soddisfare le richieste relative alla campagna 2025, pari a euro 31.530,00;
- approvare per le domande in oggetto il modello informatico di domanda di sostegno e pagamento così come presente nel sistema gestionale "Sviluppo Rurale 2023-2027" nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese (SIAP);
- autorizzare la presentazione delle domande relative all'Azione SRA28.7 del PSP/CSR 2023-2027 previa validazione del fascicolo aziendale in Anagrafe Agricola;
- stabilire i termini ultimi per la presentazione telematica delle domande di pagamento iniziali e di modifica come sotto riportati:
 - domanda iniziale: alle ore 23:59:59 del 15 maggio 2025;
 - domanda di modifica: alle ore 23:59:59 del 15 maggio 2025;
 - termine ultimo (con eventuale penalità) domanda iniziale o di modifica: alle ore 23:59:59 del 9 giugno 2025;
- stabilire inoltre che i suddetti termini per la presentazione telematica delle domande di sostegno e pagamento iniziali e di modifica della campagna 2025 potranno essere modificati con successivo provvedimento sulla base delle decisioni dello Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173;
- applicare le eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento a causa del mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, del Decreto del Masaf n. 93348 del 26 febbraio 2024, in attuazione della determinazione n. 312 del 19 aprile 2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e definite mediante i successivi provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali).

DATO ATTO, inoltre, che il bando recante le disposizioni di cui al presente provvedimento potrà essere integrato e/o modificato dal Settore competente in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune.

DATO ATTO che il cofinanziamento regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale) di euro 5.609,19 della spesa pubblica ammissibile di euro 31.530,00, attivata per il bando 2025 dell'Azione SRA28.7, trova copertura finanziaria nelle risorse finanziarie stanziare in competenza con D.G.R. n. 1-8033 del 29/12/2023 dal bilancio di previsione finanziario gestionale 2023-2025 – annualità 2025 con l'Impegno n. 831/2025 di euro 27.320.169,00 sul capitolo di spesa 219010/2025 (Missione 16 - Programma 1601) che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

ATTESTATO che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 5.609,19 per l'anno 2025 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

ATTESTATA l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

determina

in applicazione della D.G.R. n. 8391 dell'08/04/2024 e della D.D. n. 633/A1614A dell'08/08/ 2024:

1 - di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento per il mantenimento degli impegni per la Campagna 2025 dell'Azione SRA287 "Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura" da parte di coloro che sono risultati ammissibili e finanziabili al termine dell'istruttoria delle domande di pre-adesione, limitatamente alle sole superfici per le quali sono stati verificati i requisiti di ammissibilità;

2 - di approvare le "Disposizioni per l'attuazione dell'Azione SRA28.7-Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura, campagna 2025, fase di presentazione delle domande di sostegno e pagamento", allegate alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3 - di destinare alla campagna 2025 la somma complessiva di euro 31.530,00, nell'ambito dello stanziamento complessivo di 400.000,00 euro stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 8391 dell'8/4/2024, specificando che:

- le risorse totali citate verranno utilizzate a copertura dei primi 4 anni di pagamento relativi alle domande ammesse, considerando l'obbligo di effettuare i pagamenti dell'annualità 2028 al più tardi entro il 2029;
- i successivi anni di impegno potranno essere finanziati mediante le eventuali risorse di un periodo di transizione o mediante le risorse della programmazione di sviluppo rurale successiva alla presente, se possibile.

4 - di approvare per le domande in oggetto il modello informatico di domanda di sostegno e pagamento così come presente nel sistema gestionale "Sviluppo Rurale 2023-2027" nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese (SIAP);

5 - di autorizzare la presentazione delle domande relative all'intervento SRC02 PSP/CSR 2023-

2027 previa validazione del fascicolo aziendale in Anagrafe Agricola;

6 – di disporre, conformemente al termine stabilito dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09 marzo 2023, i seguenti termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento:

- domande iniziali e di modifica senza penalità: ore 29:59:59 del 15 maggio 2025;
- termine ultimo domande iniziali e di modifica (con eventuale penalità): ore 29:59:59 del 09 giugno 2025;

7 - di stabilire inoltre che i suddetti termini per la presentazione telematica delle domande di sostegno e pagamento iniziali e di modifica della campagna 2025 potranno essere modificati con successivo provvedimento sulla base delle decisioni dello Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173;

8 – di applicare le eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento a causa del mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, del Decreto del Masaf n. 93348 del 26 febbraio 2024, in attuazione della determinazione n. 312 del 19 aprile 2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e definite mediante i successivi provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali);

9 – di dare atto che il bando recante le disposizioni di cui al presente provvedimento potrà essere integrato e/o modificato dal Settore competente in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte in quanto le risorse finanziarie necessarie trovano copertura nelle risorse stanziare in competenza con D.G.R. n. 1-8033 del 29 dicembre 2023 dal bilancio di previsione finanziario gestionale 2023-2025 – annualità 2025 con l'Impegno n. 831/2025 di euro 27.320.169,00 sul capitolo di spesa 219010/2025 (Missione 16 - Programma 1601) che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente atto si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, Sezione trasparenza, sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, criteri e modalità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. SRA28.7_bando_domande_pagamento_2025.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i.

DIREZIONE	Direzione Ambiente, Energia e territorio
SETTORE	Settore A1614A – Foreste
INTERVENTO	SRA28 – Sostegno per mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali
AZIONE / SOTTOINTERVENTO	SRA 28.7 – Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura
BANDO	01/2025 sostegno e pagamento
SCADENZA	15/05/2025

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE

INDICE

PARTE I – PARTE GENERALE	1
1.1. DEFINIZIONI	1
1.2. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL BANDO	5
1.3. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO	5
1.4. PREMI CONCEDIBILI	6
1.5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	6
1.6. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO	7
1.7. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO – CONDIZIONALITÀ	7
1.8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	8
1.9. BENEFICIARI: CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	9
1.10. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO	10
1.11. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO	11
PARTE II – OBBLIGHI E IMPEGNI	12
2.1 OBIETTIVI DELL'AZIONE 28.7	12
2.2 CURE COLTURALI	12
2.3 IMPEGNI	13
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE	15
3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO	15
3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda	15
3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA	16
3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli	17
3.2.2 Domanda in modalità grafica	18
3.2.3. Individuazione grafica dell'azienda	18
3.3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	19
3.3.1. Finalità di presentazione delle domande	20
3.3.2. Domande di modifica o ritiro	20
3.3.3 Rinuncia totale	21
3.3.4. Errori Palesi	21
3.3.5. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore	21
3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	22
3.5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO	23
3.5.1. Competenze	23
3.5.2. Esame delle domande di sostegno e pagamento	23
3.6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI	23
3.6.1 Principi generali dei Controlli	23
3.6.2 Controlli Amministrativi	24
3.6.3. Monitoraggio delle superfici	24
3.6.4 Controlli in loco	25
3.6.5. Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115	25
3.6.6 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda	26
3.7 CLAUSOLA DI ELUSIONE	26

PARTE IV – <i>PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI</i>	27
4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	27
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI.....	27
4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	28
4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	29
4.5. INFORMAZIONI E CONTATTI.....	31

PARTE I – PARTE GENERALE



1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni:

«*Aliquota di sostegno*»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;

«*Anagrafe Agricola del Piemonte*»: archivio di riferimento per il controllo amministrativo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti soggettivi e la consistenza aziendale, presentate dai produttori agricoli e dai soggetti che attivano procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

«*Arboricoltura da legno*»: coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati;

«*Azienda*»: è lo strumento (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.) necessario all'imprenditore per svolgere la propria attività. Secondo il codice civile (art. 2082) è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi;

«*Beneficiario*» in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115, si intende un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

«*Cessione*»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;

«*Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)*»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;

«*CSR*»: Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027;

«*Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo*»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 c. 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.L.gs. 173/98, art. 14 c. 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

«*Bosco*»: come specificato dall'art. 3 della l.r. 4/2009, sono foresta o bosco i "terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti";

«*GFS*»: Gestione Forestale Sostenibile: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi

ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;

«*Intervento*»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115;

«*Norma*»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;

«*Obbligo*»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

«*Piante principali*»: nell'arboricoltura da legno sono le piante arboree da cui il beneficiario prevede di ricavare il reddito principale al momento dell'utilizzazione finale, negli impianti destinati a bosco quelle che costituiranno l'ossatura del popolamento. In ogni caso sono le piante in funzione delle quali devono essere effettuati gli interventi previsti dal piano di coltura;

«*PSP*»: Piano Strategico della PAC 2023-2027;

«*Sistema Informativo Forestale Regionale SIFOR*»: contiene le banche dati e i servizi per la gestione, consultazione, cartografia e elaborazione delle informazioni riguardanti il comparto forestale piemontese disponibile al link:
<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-informativo-forestale-regionale-sifor>;

«*SIGC*»: *Sistema Integrato di Gestione e Controllo* di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116;

«*Spesa pubblica*»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

«*Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP)*»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

«*Parcella di riferimento*»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;

«*Superficie determinata*»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Definizioni dal glossario - allegato A Regolamento forestale regionale n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.i.:

Governo a fustaia (sinonimo di alto fusto): il bosco costituito da alberi di origine gamica (da seme), naturale o artificiale, nonché i boschi che, indipendentemente dall'origine, presentano prevalenza (almeno 75% della copertura) di piante affrancate, quali i popolamenti cedui in fase di conversione a fustaia a seguito di un taglio di avviamento o per successione spontanea (c.d. fustaie di origine agamica, da polloni, transitorie);

Forme di governo misto (ceduo composto, fustaia sopra ceduo/ceduo sotto fustaia, ceduo e fustaia in mosaico) si definiscono boschi a governo misto i soprassuoli costituiti da polloni (rinnovazione di origine agamica) e da un numero variabile di riserve (di origine gamica), generalmente di specie diverse da quelle del ceduo, in cui la copertura dei soggetti affrancati, di età superiore a quella del ceduo e appartenenti ad almeno 2 classi di età, è compresa tra il 25% (al di sotto si ricade nel ceduo semplice matricinato) e il 75% (al di sopra si ricade nella fustaia) del totale;

Trattamento: il sistema ordinato di operazioni destinate a regolare l'evoluzione e la rinnovazione del bosco attraverso gli interventi selvicolturali, nell'ambito delle diverse forme di governo;

Massa ad ettaro o provvigione: il volume legnoso totale presente in bosco, riferito agli alberi in piedi (diametro > 17.5 cm) e all'unità di superficie (ettaro);

Piedilista: modulo predisposto per la registrazione delle misure degli alberi da prelevare o da rilasciare, a seconda degli interventi selvicolturali. Tipicamente il piedilista riporta l'elenco degli alberi distinti per specie e con l'indicazione di numerosità per classe diametrica e relative altezze;

Grado di copertura: lo spazio occupato dalle chiome in proiezione sul piano orizzontale; può essere indicato per i singoli piani o strati di vegetazione in senso verticale, oppure per tutte le chiome nel loro complesso. Si distinguono sinteticamente:

- Copertura colma: chiome a stretto contatto, almeno in parte ostacolate da altre chiome
- Copertura normale: chiome a contatto tra di loro, regolarmente sviluppate
- Copertura scarsa: chiome distanziate, copertura del suolo discontinua;

Incremento: l'aumento del volume legnoso di un albero o di un popolamento misurato in un determinato arco di tempo (anno o periodo di più anni) e riferito all'unità di superficie (ettaro). Si distinguono: incremento corrente (incremento misurato nell'ultimo anno); incremento medio (pari al volume di un soprassuolo coetaneo diviso per l'età); incremento percentuale.

Margini del bosco: zone di confine fra il bosco e le aree non boscate, costituiti da piante stabili con chiome più dense e profonde, da tutelare per la loro stabilità e per la biodiversità. I margini possono essere interni al bosco o esterni (confini del bosco verso radure, viabilità, ecc.);

Popolamento: comunità di alberi sufficientemente uniforme da poter essere distinta dal suo intorno per composizione delle specie arboree, età e struttura;

Rinnovazione: processo attraverso il quale i singoli alberi e i popolamenti si riproducono e si perpetuano. Definisce anche l'insieme degli esemplari arborei compresi tra lo stadio di plantula (o semenzale) e quello di novellame (rinnovazione affermata) presenti in un popolamento forestale. A seconda delle categorie forestali e delle specie gli interventi di rinnovazione artificiale possono avvenire in aperture o sotto parziale copertura;

Ripuliture: interventi massali eseguiti negli stadi iniziali di popolamenti o gruppi coetanei, volti a liberare la componente arborea dalla vegetazione avventizia concorrenziale, anche erbacea.

Sfolli: interventi massali, volti a ridurre ove necessario la densità e regolare la composizione negli stadi iniziali di popolamenti o gruppi coetanei, di origine naturale o artificiale;

Diradamenti: interventi di taglio intercalare, in un soprassuolo coetaneo non ancora maturo, che riducono la densità allo scopo di concentrare l'accrescimento sui soggetti migliori e aumentare la stabilità del popolamento;

Tagli fitosanitari: interventi eccezionali di sgombero e rigenerazione destinati al recupero di soprassuoli gravemente colpiti dal fuoco, schiantati per eventi meteorici, da parassiti o per moria per cause non identificate (danni di nuovo tipo), che ne hanno compromesso la vigoria vegetativa;

Sostituzione di specie: prelievo di piante di un soprassuolo, con l' eventuale successivo ricorso alla rinnovazione artificiale di specie autoctone e adatte alla stazione. L'obiettivo della sostituzione è rinaturalizzare popolamenti di neoformazione o rimboschimenti costituiti da specie esotiche o comunque estranee alla vegetazione potenziale del luogo, o autoctone ma di provenienza non adatta.

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda:

- agli artt. 3,4,5 del d.lgs. 34/2018;
- all'articolo 3 del reg.(UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023 e all'articolo 2 del Decreto n. prot. 664304 del 28/12/2022.

1.2. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL BANDO

L'intervento **SRA28** del PSP 2023-2027, in attuazione dell'art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021, prevede l'erogazione di un "sostegno per il mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali", con le seguenti finalità, riportate nel CSR 2023-2027 della Regione Piemonte:

- a) garantire il mantenimento e la vitalità degli impianti di imboschimento eseguiti con il cofinanziamento FEASR, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni per le quali sono stati realizzati;
- b) incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;
- c) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- d) migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell'equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;
- e) migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- f) fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- g) fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste;
- h) diversificare il reddito aziendale agricolo e forestale.

In particolare con l'**azione SRA28.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura** viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura dei costi di manutenzione da sostenere per trasformare in **bosco naturaliforme permanente** impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo polispecifici, cioè costituiti da più specie arboree, realizzati in attuazione del Regolamento CEE n. 2080/92 o della Misura H del PSR 2000-2006, per i quali è terminato il periodo di impegno e di erogazione dei premi.

I premi annui, erogati per un periodo complessivo di 10 anni, sono perciò finalizzati a sostenere il mantenimento di superfici forestali derivanti da impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo.

Il presente bando riguarda la **presentazione delle domande di sostegno e pagamento** relativamente alla **campagna 2025** dell'**azione SRA28.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura**.

Le **domande** potranno essere presentate **SOLO da parte di coloro che hanno aderito alla fase di pre-adesione** in attuazione della D.D. n. 633/A1614A dell'8/8/2024 e le cui domande sono risultate ammissibili e finanziabili al termine dell'istruttoria di ammissibilità.

Nella domanda di sostegno e pagamento potranno essere inserite **SOLO le superfici comunicate in fase di pre-adesione**.

Nei paragrafi che seguono vengono presentate le caratteristiche degli impegni o obblighi che si assumono con l'ammissione al sostegno e le condizioni per partecipare alla presentazione delle domande di sostegno e pagamento.

1.3. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

La Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 3-8391 dell'8/4/2024 ha stabilito, tra l'altro, l'attivazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per l'attuazione dell'azione SRA28.7 – Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura, pari a € 400.000 per gli anni d'impegno dal 2025 al 2029.

Si precisa che le risorse totali previste dalla citata DGR verranno utilizzate a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammesse, a causa dell'obbligo ad effettuare i pagamenti delle domande di pagamento 2028 al più tardi entro il 2029. I successivi anni di impegno potranno essere finanziati mediante le eventuali risorse di un periodo di transizione o mediante le risorse della programmazione di sviluppo rurale successiva alla presente.

La citata DGR ha, inoltre, demandato l'adozione dei necessari provvedimenti al Settore Foreste della Direzione Ambiente, Energia e territorio.

In riferimento all'intervento SRA28 – Sostegno per mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali, la Commissione Europea ha registrato la notifica di esenzione, in base alla scheda trasmessa dall'Autorità di Gestione della Regione Piemonte, con codice **SA.113681** in data 16/4/2024.

1.4. PREMI CONCEDIBILI

L'importo dei premi, stabilito all'interno del PSP 2023-2027, non varia in funzione delle caratteristiche (età, composizione, densità, struttura) dell'impianto di arboricoltura ed è fissato in **1.000,00 Euro per anno e per ettaro** di superficie interessata dalla trasformazione a bosco, erogati per un periodo di 10 anni.

1.5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio regionale.

Come previsto dal CSR 2023-2027, gli interventi devono localizzarsi in aree di pianura. Più in dettaglio, in coerenza con quanto previsto dall'intervento SRD05:

- l'ammissibilità degli interventi di trasformazione a bosco è circoscritta alle aree di **pianura** individuate nell'allegato 5A al Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte "Classificazione e ripartizione del territorio regionale per zona altimetrica", disponibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027> e sul Geoportale della Regione Piemonte¹;
- saranno inoltre ammessi interventi in particelle catastali pianeggianti (pendenza inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m.. L'elenco dei Fogli catastali classificati per la prevalenza come collina o montagna comprendenti superfici pianeggianti per le quali è ammessa la presentazione delle domande sarà reso disponibile sulla pagina internet del Settore Foreste.

¹[https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/search?facet.q=mdActions%2FmdActions-download&resultType=details&sortBy=title&sortOrder=reverse&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&any=Classificazione%20e%20ripartizione%20del%20territorio%20regionale%20per%20zone%20altimetriche%20\(montagna,%20collina%20e%20pianura](https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/search?facet.q=mdActions%2FmdActions-download&resultType=details&sortBy=title&sortOrder=reverse&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&any=Classificazione%20e%20ripartizione%20del%20territorio%20regionale%20per%20zone%20altimetriche%20(montagna,%20collina%20e%20pianura)

1.6. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO

Gli impegni degli interventi SRA28.7 sono assunti per una durata di dieci anni: **decorrono dal 1° gennaio 2025**, primo anno di presentazione della domanda di pagamento, **e terminano il 31 dicembre 2034**.

La conclusione con esito positivo dell'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento determinerà, sulle superfici inserite nelle domande ammesse e già risultate ammissibili al termine dell'istruttoria della domanda di preadesione, l'applicazione della definizione di **bosco** di cui alle norme di settore (d.lgs. 34/2018 art. 4, l.r. 4/2009, art. 3) e al regolamento forestale regionale (Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.i.), che prevedono una gestione finalizzata a mantenere e incrementare le funzioni ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative e produttive, l'assorbimento di CO₂ e la fornitura degli altri servizi ecosistemici (GFS – gestione forestale sostenibile).

1.7. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO – CONDIZIONALITÀ

Il beneficiario deve rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali. Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Le regole di riferimento nel settore forestale sono date da:

- Decreto legislativo n. 34 del 2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;
- Misure di conservazione sito specifiche per le superfici forestali sottoposte a specifici vincoli ambientali (Natura 2000, Parchi e Riserve), aggiornate con D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023.

Inoltre, i soggetti che aderiscono a uno o più impegni del presente bando devono osservare, in funzione delle attività agricole o zootecniche svolte, le seguenti regole basilari:

- A)** mantenimento nei terreni agricoli, non oggetto della presente azione, di uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, par. 2 lett. b) del regolamento (UE) 2021/2115);
- B)** condizionalità rafforzata: insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:
 - Regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);
 - D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023, che sostituisce il decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 (valido fino al 31 dicembre 2025);
 - D.G.R. n. 43-7214 del 13 luglio 2023 che fornisce specificazioni regionali riferite, rispettivamente, al D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 (ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115) e al D.M. n. 2588 del 10/3/2020 (ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013);
 - D.D. n. 905 del 26 ottobre 2023 che integra la D.G.R. n. 43-7214 del 13 luglio 2023 per quanto riguarda la BCAA2 (protezione di zone umide e torbiere).

- C)** requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui regolamento (UE) n. 2021/2115, 808/2014, articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) e all'allegato 2 del DM n. 147385 del 9/03/2023;
- D)** condizionalità sociale: il Reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti **A), B), C) e D)** è condizione per percepire integralmente gli aiuti relativi agli impegni attivati con il presente bando.

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito degli impegni di cui al presente provvedimento al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del medesimo regolamento al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

1.8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I criteri di ammissibilità possono riguardare requisiti personali del soggetto che presenta la domanda di aiuto o altre caratteristiche legate alla superficie o all'azienda o essere costituiti da adempimenti da svolgersi prima dell'adesione.

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno e pagamento, i richiedenti devono rispettare i requisiti di ammissibilità sotto elencati:

1) [CR02] La domanda di pre-adesione all'aiuto e le successive domande di aiuto e pagamento sono ammissibili per le **superfici già interessate da** investimenti di imboscamento reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione con latifoglie a ciclo non breve: **impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 o del PSR 2000- 06 – Misura H.**

2) [CR04] La **superficie minima** per domanda è pari a **1 ha in corpi di almeno 0,5 ha. La superficie massima per domanda è pari a 15 ha.**

3) [CR05] Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte della Regione sono garantiti per il mantenimento degli impianti di trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura, oltre che dalla presentazione del **"Piano di mantenimento"**, dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti forestali delle Regioni e P.A. Si ricorda comunque che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio regionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e

regolamentari disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia.

4) [CR06] L'ammissibilità è circoscritta alle sole aree di **pianura** come definite al par. 1.5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

5) [CR07] Gli impianti interessati dal presente intervento devono essere misti (almeno due specie arboree) e essere composti per almeno il 50% da piante arboree di specie forestali autoctone o naturalizzate della fascia planiziale della vegetazione piemontese (riportate nell'ALLEGATO n. 1.2).

I codici [CR--] di ciascun criterio seguono la numerazione riportata nel PSP 2023-27 e nel CSR 2023-27.

La perdita di uno solo dei criteri di ammissibilità determina la decadenza totale della domanda con recupero della totalità dei premi eventualmente erogati.

1.9. BENEFICIARI: CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda di sostegno e pagamento i proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole che abbiano beneficiato di un sostegno per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo non breve in attuazione del Regolamento CEE n. 2080/92 o della Misura H del PSR 2000-2006 e che abbiano aderito alla precedente fase di pre-adesione.

Le **domande** potranno essere presentate **SOLO da parte di coloro che hanno aderito alla fase di pre-adesione** in attuazione della D.D. n. 633/A1614A dell'8/8/2024 e le cui domande sono risultate ammissibili e finanziabili al termine dell'istruttoria di ammissibilità.

Nel caso di terreni demaniali, il richiedente deve risultare titolare della concessione dei terreni demaniali al momento della presentazione della domanda di sostegno.

1.10. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

Nelle domande di sostegno e pagamento **possono essere inserite solo le superfici inserite nella domanda di pre-adesione** all'aiuto e dichiarate **ammissibili** al termine del relativo esame.

A partire dalla conclusione dell'istruttoria della domanda di sostegno e pagamento (anno 2025) la superficie oggetto di impegno costituisce bosco ai sensi del d.lgs. 34/2018 e della l.r. 4/2009, soggetto alle norme di tutela di cui all'art. 142 lettera g) del d.lgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico, con le relative sanzioni, amministrative e penali, in caso di trasformazione non autorizzata).

La gestione di tali superfici dovrà pertanto essere effettuata:

- in base alle indicazioni contenute nel **Piano di intervento e mantenimento** e alle eventuali prescrizioni impartite dall'ufficio istruttore, durante i 10 anni di impegno ed erogazione dei premi;
- nel rispetto del **Regolamento forestale** di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011 n. 8/R e s.m.i., anche una volta trascorsi i 10 anni di impegno.

Ciò significa che l'eventuale decadenza delle domande o la mancata presentazione di una domanda di pagamento non implica in alcun modo la decadenza dal vincolo di destinazione (bosco permanente) per la superficie interessata dall'impegno.

La superficie oggetto di impegno potrà perciò essere ridotta solo a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco. In tal caso:

- in caso di **riduzione della superficie**, il premio verrà ridotto della quota corrispondente alla superficie venuta meno e dovranno essere restituiti gli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali, relativi alla superficie decaduta;
- si applica la decadenza totale relativa al singolo corpo, con la restituzione degli importi già percepiti, nel caso in cui la superficie dell'appezzamento mantenuto a bosco scenda al di sotto dei 2000 m²;
- si applica la decadenza totale della domanda, con la restituzione totale degli importi già percepiti, nel caso in cui la riduzione superi il 20% della superficie oggetto di impegno iniziale.

1.11. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO

Durata del titolo di possesso

Le superfici devono essere nella disponibilità del beneficiario già al momento della presentazione della domanda di pre-adesione e delle successive domande di pagamento.

I titoli di possesso stipulati ai fini del presente bando, pena la revoca del sostegno concesso, dovranno:

- avere durata almeno pari al periodo degli impegni assunti con l'adesione al bando stesso;
- essere inseriti nel fascicolo aziendale.

Se la scadenza è prevista durante il periodo di impegno, i titoli di possesso possono:

- essere rinnovati con lo stesso soggetto;
- essere rinnovati con un nuovo soggetto, che subentra a quello precedente nell'assunzione degli impegni previsti dall'adesione al presente bando.

In assenza di rinnovo, il proprietario può subentrare nell'assunzione degli impegni.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica quanto stabilito al precedente paragrafo 1.10 circa il recupero degli importi già erogati.

Cambio di beneficiario (totale o anche parziale) e cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente le superfici oggetto di impegno a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

PARTE II – OBBLIGHI E IMPEGNI



2.1 OBIETTIVI DELL'AZIONE 28.7

Obiettivo del bando è la creazione di **popolamenti forestali naturaliformi** (per composizione, struttura e densità), **multifunzionali e permanenti** (cioè non più passibili di trasformazione d'uso del suolo senza le autorizzazioni previste dalle norme vigenti in materia di foreste e di paesaggio), anche una volta terminato il periodo di impegno (10 anni) previsto dall'azione SRA28.7.

Tali popolamenti costituiranno infatti bosco ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009 dalla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di sostegno e pagamento e saranno pertanto da gestire conformemente alle norme e regolamenti forestali, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia.

2.2 CURE CULTURALI

L'obiettivo di avvicinare composizione e struttura a quella dei popolamenti forestali potenzialmente rinvenibili nei territori circostanti, in analoghe condizioni di geomorfologia, suolo e clima, potrà essere raggiunto tramite uno o più dei seguenti interventi:

- **diradamenti**, allo scopo di migliorare la composizione specifica, di favorire una densità ottimale del popolamento e la messa in luce di piante potenzialmente in grado di produrre legname di pregio e/o fruttificare, con particolare attenzione alle specie arboree sporadiche e alle querce;
- **eventuali altri interventi selvicolturali**, che possono anche prevedere la messa in rinnovazione del popolamento su superfici non superiori al 10% del totale e il mantenimento di radure e altri spazi ecotonali utili per l'aumento della biodiversità animale e vegetale;
- **eventuali lavorazioni del suolo** localizzate per messa a dimora delle piante o rottura di pregresse solette di lavoro non adeguatamente gestite al momento dell'impianto originario;
- **rinfolimenti** con materiali forestali di miglioramento di specie autoctone, corredato da passaporto delle piante e, quando previsto per legge (tutte le specie arboree) da certificazione di identità o provenienza, prevedendo tutte le cure culturali necessarie alla sopravvivenza delle piantine (es. irrigazioni di soccorso, protezione da fauna selvatica, contenimento della vegetazione avventizia);
- **lotta alle specie vegetali esotiche invasive**, tramite interventi selvicolturali o altre azioni di natura meccanica, escludendo il ricorso a mezzi chimici, secondo le indicazioni delle schede approvate disponibili al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>.

*Per il miglioramento della composizione specifica, di regola si dovrà fare riferimento alla **vegetazione forestale potenziale**, costituita dalle categorie stabili climatiche (Querceto-carpineti) o eventualmente azonali (Saliceti e pioppeti ripari, Alneti di ontano nero) mentre, salvo situazioni particolari da motivare, non sono da considerare tra gli assetti obiettivo le altre categorie talora presenti, cioè Arbusteti, Boscaglie pioniere e d'invasione e Acero Frassineti.*

*Non è ammessa la costituzione di robinieti; la **Robinia** può essere accettata se presente tra le specie ammesse nel progetto originario dell'impianto o se inseritasi spontaneamente, comunque da contenere come obiettivo entro 1/3 della copertura.*

Andrà posta adeguata attenzione alle specie arboree autoctone potenziali costruttrici dei boschi naturali (querce) e a quelle localmente meno rappresentate o sporadiche, con particolare riferimento alle specie di cui all'Allegato C al testo coordinato delle Misure di Conservazione (aggiornate in ultimo con D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023).

In ogni caso, al termine del periodo di impegno:

- il **numero minimo di piante arboree** dovrà essere di **500/ha**, comprese quelle presenti inizialmente, **di cui almeno il 50% di specie arboree autoctone caratteristiche del Quercocarpineto** (querce in particolare);
- la **copertura del suolo** da parte delle piante arboree dovrà essere **almeno del 40%**.

2.3 IMPEGNI

Le disposizioni generali in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento, per gli interventi connessi alla superficie e soggetti al sistema SIGC sono state definite dalla D.D. 19 aprile 2024, n. 312 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo.

Per l'azione SRA28.7 saranno dettagliate con successivo atto del Settore regionale Foreste.

Il beneficiario della **domanda di sostegno e pagamento** si impegna al rispetto e mantenimento degli impegni già assunti in fase di pre-adesione, che si ricordano di seguito.

La scheda del CSR 2023-2027 - intervento SRA28 riporta i seguenti impegni a cura del beneficiario:

IM01 - realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel "Piano di mantenimento" con le modalità e le tempistiche definite con atto dall'AdG Regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - non modificare e mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo di impegno previsto dall'atto dell'AdG regionale, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG regionale stessa. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 - mantenere le superfici per 10 anni come bosco permanente, fatte salve le autorizzazioni alla trasformazione del bosco previste dalle norme vigenti in materia di foreste e di paesaggio;

IM04 - nel caso di rinfoltimenti, ripristinare le fallanze con le modalità e le tempistiche previste con atto dall'AdG competente;

IM05 - non effettuare attività di pascolamento;

IM06 - non realizzare innesti, tagli di ceduzione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzione da frutto.

Inoltre l'impegno **IM07** specifica che gli impegni previsti dal Piano di mantenimento vanno oltre gli obblighi giuridici/di base e i pertinenti requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione (articolo 70.3b).

Si precisa che il mancato rispetto dei seguenti impegni comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati:

- A) mantenere il popolamento forestale, evitando interventi di sgombero e trasformazione del bosco;
- B) gestire il popolamento a fustaia, salvo la riceppatura / ceduzione di specie arboree risultate poco adatte al contesto, non autoctone o in soprannumero (es. noce o ciliegio), su una superficie massima (copertura) del 25% della copertura;
- C) consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori.

Sono **impegni accessori**, il cui mancato rispetto comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati:

- effettuare le cure colturali previste nel Piano di mantenimento e quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o durante i controlli, allo scopo di raggiungere entro il 10° anno un numero minimo di piante arboree pari a 500/ha di cui almeno il 50% di specie arboree autoctone caratteristiche del Querceto-carpineto (querce in particolare) e una copertura del suolo da parte delle piante arboree di almeno il 40%;
- effettuare gli interventi di lotta alle specie vegetali esotiche invasive presenti nell'impianto;
- rendicontare con **relazione tecnica**, da allegare alle domande di pagamento dei premi relativi alla 5^a e alla 10^a annualità, le operazioni realizzate nel periodo precedente, sulla base del Piano di intervento e mantenimento;
- non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento all'interno dei popolamenti oggetto del presente intervento.

Per gli impegni relativi al rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dalle regole di **condizionalità** per le attività agricole o zootecniche eventualmente svolte dall'azienda richiedente ed indicate nel fascicolo aziendale, si rimanda a quanto specificato al par. 1.7 delle presenti disposizioni.

Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

L'attuazione dell'Azione SRA28.7 – campagna 2025 avviene mediante la presentazione della **domanda di sostegno e pagamento** da parte di coloro che hanno aderito alla precedente fase di pre-adesione all'aiuto. La domanda di sostegno e pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al capitolo 3.3; la stessa, una volta firmata con le modalità descritte al capitolo 3.3, si intende presentata all'atto della sua trasmissione tramite sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)

Il sostegno potrà essere richiesto solo per le superfici comunicate e valutate ammissibili in fase di pre-adesione.

La domanda di sostegno e pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute rispetto alla situazione riscontrata nelle ultime annualità di erogazione dei premi per le perdite di reddito in attuazione del Reg. CEE 2080/92 o della Misura H del PSR 2000-06.

3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda

Per poter presentare la domanda di pre-adesione il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola (AA) unica del Piemonte;
- aver costituito il fascicolo aziendale elettronico, presso la Pubblica Amministrazione o presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il piano di coltivazione grafico;
- se pertinente, aver compilato la consistenza zootecnica aziendale.

Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di sostegno e pagamento, deve provvedere all'aggiornamento dei dati contenuti nel fascicolo aziendale e alla predisposizione del piano colturale grafico, condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione basate sulle superfici ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 162 del 12 gennaio 2015 e n. 99707 del 1° marzo 2021.

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe delle aziende e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo aziendale è contestuale alla prima registrazione in AA.

È possibile in alternativa:

- 1) rivolgersi presso un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. I CAA sono convenzionati con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina17535_caa-centri-di-assistenza-agricola.html;

- 2) rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando il servizio on-line "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo>, tema "Agricoltura", a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2022" o al servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027").

Per le informazioni dettagliate sull'iscrizione si rimanda al sito della Regione Piemonte: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>.

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, effettuata presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Per poter presentare domanda di sostegno e pagamento, i fascicoli aziendali devono essere stati aggiornati e i dati validati in data successiva al **1° gennaio 2025**. L'aggiornamento deve riguardare anche il deposito nel fascicolo della **documentazione attestante la disponibilità delle superfici non di proprietà** inserite in domanda.

Nel caso delle aziende agricole, il fascicolo e il piano colturale grafico devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda.

I dati del fascicolo aziendale e il piano colturale grafico dei soggetti diversi dalle aziende agricole devono riportare tutte le superfici (particelle catastali) oggetto della domanda di sostegno, nonché le altre superfici ancora sotto impegno ai sensi dei bandi del precedente periodo di programmazione o di quello attuale.

Per essere ammissibili alla domanda di pre-adesione all'aiuto, le superfici devono avere il **codice** dichiarativo riferito agli utilizzi del suolo **500** o **651** riferiti all'arboricoltura da legno.

3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

Al fine di agevolare la presentazione della domanda di preadesione da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la domanda, **relativamente agli interventi a superficie**, è presentata attraverso il **modulo di domanda geo-spaziale precompilato** di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173 che l'Organismo pagatore competente mette a disposizione, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Come previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) 2022/1173 per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i moduli precompilati devono contenere il materiale grafico pertinente più aggiornato, acquisito attraverso un'interfaccia basata sul sistema d'informazione geografica in modo da agevolare la dichiarazione geospaziale delle superfici ai fini di tali interventi e della condizionalità.

Il contenuto delle domande è definito dall'art. 6 del reg. (UE) 2022/1173. Esse devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- a) l'identità del beneficiario;
- b) informazioni dettagliate sull'intervento (sugli interventi) oggetto della domanda;
- c) ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda;
- d) eventuali informazioni relative alla condizionalità.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda e della correttezza delle informazioni trasmesse. Ciò vale anche quando uno Stato membro applica un sistema di domanda automatica.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, e deve riportare tutte le parcelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli

È importante che il richiedente sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veritiere e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'azione di cui trattasi.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità ed il termine descritti ai punti successivi.

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)', in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

3.2.2 Domanda in modalità grafica

L'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Fatti salvi il contenuto minimo della domanda di aiuto di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/1173 e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/1173, i moduli precompilati relativi al modulo di domanda geospaziale indicano:

- a) l'identificazione univoca delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- b) le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- c) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 69 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2116, tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è richiesto il sostegno nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono procedere con l'aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale:

- il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

3.2.3. Individuazione grafica dell'azienda

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 funziona a livello di parcella di riferimento e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale di cui all'articolo 69 di detto regolamento e con il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70 del medesimo regolamento.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1172 per «parcella di riferimento» si intende una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

Le parcelle di riferimento fungono da base per sostenere i beneficiari nella presentazione di domande geospaziali per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda. La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda. L'isola aziendale, definita come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; il richiedente deve verificarla e può confermarla, o modificarla.

3.3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ogni richiedente può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

Le domande devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Gli interessati, previa iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, possono compilare e presentare la domanda:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA;
- il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "Sviluppo Rurale 2023-2027", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati;
- tramite tecnici e professionisti appositamente delegati e inseriti nella sezione "Tecnici e professionisti" del fascicolo aperto presso l'Anagrafe agricola unica. Tali soggetti potranno consultare esclusivamente i fascicoli per cui è stata inserita la delega e quindi operare in nome e per conto del titolare della posizione esistente in Anagrafe tramite la propria identità digitale.

La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione dal nome "Sviluppo Rurale 2023-2027", tema Agricoltura del portale servizi on-line della Regione Piemonte.

La modalità di compilazione e presentazione delle domanda in proprio o tramite soggetti appositamente delegati sono le uniche possibilità per chi ha scelto la P.A. come gestore del proprio fascicolo aziendale presso l'Anagrafe Agricola.

Per quanto riguarda il presente bando, occorrerà selezionare il procedimento CSR 2023-2027 SRA28.7 – Domande di sostegno e pagamento.

Il servizio on-line “Sviluppo Rurale 2023-2027” è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

3.3.1. Finalità di presentazione delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale: prima domanda di aiuto/pagamento presentata per la campagna 2025;
- Domanda di modifica e/o ritiro parziale o totale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2022/1173; nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo: occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e tale domanda sostituisce la domanda precedente che non verrà più presa in considerazione.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2022/1173, si ricorda che:

- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) art. 7 Regolamento (UE) 2022/1173.

3.3.2. Domande di modifica o ritiro

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale, più domande di modifica si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

3.3.3 Rinuncia totale

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze. La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

3.3.4. Errori Palesi

Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente. Si considera "errore palese" quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Tuttavia, le casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria, NON ricomprendono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto.

3.3.5. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1 lettera a), dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Gli interessati che intendono far valere la suddetta causa, devono presentare specifica comunicazione, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, all'Organismo pagatore competente per la domanda di aiuto, secondo le modalità dallo

stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del reg. (UE) 2022/1173.

E' vigente il Decreto del Ministero per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e Foreste n. 0147385 del 9 marzo 2023 che all'art. 7 fissa tale termine al **15 maggio** per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV del reg. (UE) 2021/2115. In caso di rinvio del termine da parte del Masaf, il Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ne darà comunicazione in modo tempestivo.

Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 15 maggio 2025 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate in ritardo fino al 25° giorno civile successivo al termine del 15 maggio 2025 e, quindi, fino al **9 giugno 2025**. In tal caso, per la domanda iniziale, l'importo al quale il richiedente avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 15 maggio 2025 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, stabilisce che alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3 del medesimo art. 5, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. Pertanto, in caso di presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 15 maggio 2025, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

Le domande e le modifiche presentate **oltre il 9 giugno 2025** sono **irricevibili**.

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477, restano fermi i termini già previsti dalle citate disposizioni. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Masaf n. 0147385 del 9 marzo 2023, come modificato dal D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023, qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3.5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

3.5.1. Competenze

Il Responsabile del procedimento amministrativo per la fase di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno e pagamento è il Responsabile del Settore Tecnico della Direzione Ambiente, Energia e Territorio territorialmente competente (Tecnico Piemonte Nord - A1617A e Tecnico Piemonte Sud – A1618A).

Presso tale ufficio è possibile prendere visione degli atti relativi ai procedimenti.

Le domande saranno automaticamente assegnate in base alla localizzazione degli interventi (se le superfici interessate sono situate in più di una provincia, si farà riferimento alla localizzazione del centro aziendale).

3.5.2. Esame delle domande di sostegno e pagamento

I Settori Tecnici svolgono le seguenti attività:

- ricevimento delle domande;
- controlli su completezza della domanda e sui requisiti di ammissibilità indicati al par. 1.8;
- istruttoria tecnico-amministrativa, che si conclude con ammissione totale o parziale o respingimento;
- predisposizione delle proposte di liquidazione per le domande ammesse.

Nel corso dell'istruttoria i funzionari incaricati hanno la facoltà di effettuare sopralluoghi e chiedere integrazioni alla documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici, verificare la veridicità dei dati dichiarati e completare la documentazione anche provvedendo ad accertamenti d'ufficio presso altri Enti o Amministrazioni.

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, i Settori Tecnici della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li trasmettono all'ARPEA per il pagamento.

3.6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

3.6.1 Principi generali dei Controlli

I controlli sulle domande di aiuto sono realizzati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) che comprende gli elementi informativi di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/2116 per gli interventi previsti dall'articolo 65, par.2, nonché dal sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento per le altre tipologie d'intervento.

Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 2021/2116. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altre comunicazioni;
- b) il rispetto di tutti criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o all'intervento di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) I criteri e le norme in materia di condizionalità.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Le domande di aiuto del primo anno e le domande di pagamento degli anni di impegno sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

3.6.2 Controlli Amministrativi

Il 100% delle domande è sottoposto ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo.

I controlli amministrativi consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera anche automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, allo scopo di garantire che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti agli interventi siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda di aiuto sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto.

3.6.3. Monitoraggio delle superfici

Ai sensi dell'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2116, a partire dal 1° gennaio 2023 deve essere istituito un sistema di monitoraggio delle superfici. Nel caso in cui a causa di limitazioni tecniche non sia possibile la piena messa in opera del sistema a decorrere da tale data, gli Stati membri possono decidere di istituire e mettere in funzione tale sistema gradualmente, fornendo informazioni solo per un numero limitato di interventi.

Il sistema di monitoraggio delle superfici si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato presentate in ogni Stato membro e si usa per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto degli interventi basati sulle superfici e almeno ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2022/1173, gli Stati membri provvedono per tutti gli interventi basati sulle superfici, affinché le condizioni di ammissibilità, che possono essere monitorate tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici e comunicano tali informazioni ai beneficiari interessati.

Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto previsto all'art. 10 del Regolamento (UE) 2022/1173 e da eventuali ulteriori regolamenti e disposizioni nazionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i..

3.6.4 Controlli in loco

I controlli in loco sui campioni estratti sono eseguiti dagli Organismi Pagatori o da soggetti da essi delegati.

Le modalità di esecuzione dei controlli in loco saranno definite dagli Organismi Pagatori sulla base di Linee guida definite da Agea coordinamento.

I controlli in loco organizzati dagli Organismi Pagatori dovranno avere un livello di qualità minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

Nell'eseguire i controlli in loco sarà assicurata la massima sinergia e comunicazione incrociata con il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), con i controlli aziendali e con quelli amministrativi.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i..

3.6.5. Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115

Ai fini e per gli effetti dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:

- degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del Regolamento (UE) 2021/2115;
- oppure degli altri obblighi dell'intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP (es. requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale; "mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione").

Si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l'esclusione ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.

In riferimento agli interventi SRA del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte ed in applicazione del Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto Masaf n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della Determinazione n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, verranno definite le riduzioni ed esclusioni mediante provvedimento attuativo (determinazione dirigenziale) del Settore Foreste.

3.6.6 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti a carico dei quali, dal controllo in oggetto, risulti che per lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno riportato l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 *quater* Codice penale).

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2023.

3.7 CLAUSOLA DI ELUSIONE

Ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

L'Organismo pagatore regionale (Arpea) potrà prevedere particolari disposizioni in merito alla clausola di elusione.

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI



4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, anche con le modalità previste dall'art. 18 bis della l. 241/90 e s.m.i.. il quale prevede che dell'avvenuta presentazione di istanze è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere.

4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di aiuto e di pagamento del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 69, par. 7) prevede che gli Stati membri adottino disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame.

Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del «Difensore civico» il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo PEC non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

- il Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 Dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile.

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
- Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027) per l'Italia approvato con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come approvato da ultimo dalla Commissione europea con Decisione C(2024) 8662 del 11/12/2024;
- D. Lgs. n. 34 del 03/04/2018 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;
- Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), n. prot. 660087 del 23/12/2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;
- Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 «Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116».
- Decreto MASAF n. 147385 del 09/03/2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale».

Siti internet nazionali in materia di politica agricola e relativi agli interventi agro-climatico-ambientali:

- https://www.reterurale.it/PAC_2023_27
- <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24349>

Norme e atti regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. "Norme sul procedimento amministrativo" disponibile in <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>;
- Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" in: <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2009>;
- Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" in: <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2009>;
- Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) così come adottato da ultimo dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 2-941 del 31/03/2025, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr>;
- Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)": <http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/elencoRegolamenti.do?anno=2011>
- Norme unificate per gli impianti realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 e della Misura H del PSR 2000-2006, approvate con D.D. n. 1235 del 17-5-2013 della Direz. Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste della Regione Piemonte, disponibili alla pagina web <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/psr-2014-2020/misure-221-h-2080-imboschimento-dei-terreni-agricoli>.
- (*Misure di conservazione Aree Natura 2000*) D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023. Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., disponibile al link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/piani-gestione-misure-conservazione>.

4.5. INFORMAZIONI E CONTATTI

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino>.

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici dei Responsabili di Procedimento sono i seguenti:

Settore Tecnico Piemonte Nord	Telefono 011 4321613	tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it
Settore Tecnico Piemonte Sud	Telefono 0131 577111 0171 321911	tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "Sviluppo Rurale 2023-2027".